



Città di Bellinzona

Statuto Ente autonomo Carasc

Ente autonomo di diritto
comunale



Indice

Art. 1	Ente comunale	2
Art. 2	Scopo e compiti dell'Ente	2
Art. 3	Mezzi finanziari	2
Art. 4	Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile	3
Art. 5	Amministrazione dell'Ente	3
Art. 6	Vigilanza	3
Art. 7	Organi	3
Art. 8	Il Consiglio direttivo - Composizione	3
Art. 9	Convocazione e sedute	4
Art. 10	Compiti e attributi	4
Art. 11	Dimissioni	5
Art. 12	La Direzione - Competenze	5
Art. 13	La Commissione consultiva	5
Art. 14	Il personale	5
Art. 15	L'Ufficio di revisione	5
Art. 16	Scioglimento	5
Art. 17	Entrata in vigore	6

Art. 1 Ente comunale

¹Il Comune di Bellinzona costituisce un ente autonomo di diritto comunale, secondo i dispositivi degli artt. 193c e segg. della Legge organica comunale (LOC), denominato Ente autonomo Carasc (EAC).

²L'EAC è un ente con propria personalità giuridica, indipendente dall'Amministrazione comunale, con sede a Bellinzona.

³L'EAC dispone di un capitale di dotazione di CHF 75'000.00.

⁴Per la gestione contabile e degli stipendi ha la facoltà di incaricare i Settori Finanze e sviluppo economico e Risorse umane del Comune di Bellinzona, purché termini, modalità e condizioni siano definiti con accordi separati.

⁵Il Comune di Bellinzona ne garantisce gli impegni.

⁶All'EAC possono partecipare anche altri enti pubblici e/o privati, secondo quanto stabilito dall'art. 8 dello statuto.

Art. 2 Scopo e compiti dell'Ente

¹L'EAC ha per scopo la gestione, la manutenzione e la promozione turistica e ricreativa del territorio e delle infrastrutture sulla montagna della sponda destra. L'EAC si occupa inoltre della gestione e della promozione degli spazi comunali definiti dal mandato di prestazione, ritenuta l'Ordinanza municipale sull'uso speciale degli spazi negli stabili amministrativi e relative tasse.

²Per assolvere i propri compiti il Comune di Bellinzona concede a EAC l'utilizzo gratuito delle infrastrutture definite dal mandato di prestazione e di tutte le attrezzature mobili connesse. Eventuali condizioni particolari saranno definite attraverso separata convenzione.

³A EAC compete la manutenzione ordinaria delle infrastrutture comunali affidategli. La manutenzione straordinaria degli stessi oggetti compete al Comune di Bellinzona. I criteri saranno definiti attraverso separata convenzione.

⁴Per definire i rapporti tra EAC e il Comune di Bellinzona viene allestito un mandato di prestazione, la cui durata può essere stabilita da 1 a 4 anni. Competente per la sua approvazione è il Consiglio comunale.

Art. 3 Mezzi finanziari

¹Per adempiere ai suoi compiti EAC dispone:

- a) del contributo globale che il Comune gli mette a disposizione nell'ambito del mandato di prestazione approvato dal Consiglio comunale;
- b) dei contributi di altri enti pubblici e privati;
- c) dei mezzi che lo stesso EAC è in grado di ricavare dalla sua attività;
- d) dagli eventuali sussidi previsti dalle leggi cantonali e federali.

²Entro il 31 agosto di ogni anno EAC trasmette al Municipio il Preventivo per l'anno successivo accompagnato da un rapporto sull'attività.

³Entro il 31 agosto dell'anno di scadenza del mandato di prestazione EAC trasmette al Municipio il proprio fabbisogno finanziario per il periodo successivo che, nell'ambito del medesimo mandato di prestazione, deve essere sottoposto al Consiglio comunale per approvazione entro il 31 ottobre.

Art. 4 Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile

¹Il contributo globale annuale garantito all'EAC dal Municipio viene adeguato a consuntivo in caso di:

- a) eventi eccezionali non previsti;
- b) assegnazione di nuovi compiti non previsti;
- c) modifiche legislative non previste;
- d) eventuali modifiche dei costi delle assicurazioni sociali, cassa pensione o assicurazioni malattia/infortunio;
- e) eventuali modifiche dei costi di prestazioni da altri settori del Comune decise dal Municipio con impatto diretto sulle finanze di EAC.

²EAC assume i disavanzi d'esercizio residui.

³Eventuali eccedenze d'esercizio dovranno essere utilizzate per costituire un fondo di riserva, il cui impiego è volto alla copertura dei rischi, all'ottenimento di un equilibrio finanziario a medio termine e per migliorare le prestazioni di EAC. L'utilizzo dell'eventuali eccedenze è di competenza del Consiglio direttivo.

Art. 5 Amministrazione dell'Ente

¹L'EAC è amministrato secondo criteri commerciali, con una contabilità propria. Il bilancio e la tenuta dei conti devono essere conformi al Codice svizzero delle obbligazioni.

²L'esercizio di EAC si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

³Entro tre mesi il conto d'esercizio deve essere approvato dal Consiglio direttivo e sottoposto all'Ufficio di revisione.

⁴Entro sei mesi il conto d'esercizio deve essere sottoposto per approvazione al Consiglio comunale per il tramite del Municipio.

Art. 6 Vigilanza

¹Il Settore Controllo interno e gestione qualità della Città di Bellinzona è preposto alla vigilanza del mandato di prestazione, in particolare al controllo sulla gestione contabile e amministrativa dell'EAC. Su richiesta EAC trasmette la relativa documentazione finanziaria così come ogni altro documento.

²Nell'ambito della trasmissione dei dati di Preventivo e Consuntivo, EAC deve trasmettere al Municipio il rapporto d'esercizio accompagnato dalla documentazione finanziaria necessaria, in particolare – oltre ai dettagli e all'evoluzione dei diversi centri costo – degli indicatori sull'offerta e sulla rispondenza del pubblico.

Art. 7 Organi

Gli organi di EAC sono:

- il Consiglio direttivo
- la Direzione, da intendersi la Direttrice o il Direttore;
- l'Ufficio di revisione.

Art. 8 Il Consiglio direttivo – Composizione

¹ Il Consiglio direttivo si compone di cinque membri designati dal Consiglio comunale, su proposta del Municipio. Il Capo dicastero Finanze, economia e sport ne fa parte d'ufficio assumendone la presidenza.

²Se di interesse per EAC altri 2 membri possono essere nominati in caso di partecipazione all'Ente di altri enti pubblici e/o privati, ai sensi dell'art. 1 cpv. 6 del presente statuto.

³I suoi membri restano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. Il mandato scade 3 mesi dopo il rinnovo dei poteri comunali.

⁴Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri un/una vicepresidente e un/una segretario/a.

⁵I membri del Consiglio direttivo devono osservare la necessaria discrezione su deliberazioni, documenti e informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della carica, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante le sedute.

Art. 9 Convocazione e sedute

¹Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione della presidenza, ogni qualvolta gli affari lo richiedano, ma in ogni caso almeno 4 volte all'anno.

²Il Consiglio direttivo deve pure essere convocato quando un membro dello stesso lo richiede.

³Il Consiglio direttivo può validamente deliberare se sono presenti almeno 3 membri, esso decide a maggioranza dei presenti.

⁴In caso di parità di voto decide il/la presidente.

⁵Il Consiglio direttivo può deliberare anche per via circolare.

⁶Per giustificati motivi è data facoltà al Consiglio direttivo di riunirsi virtualmente in videoconferenza o di autorizzare la partecipazione di suoi membri in questa forma; in tal caso devono essere salvaguardate le modalità decisionali e di verbalizzazione e inoltre vanno garantite la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati. Se si tengono sedute in videoconferenza o si autorizzano membri a parteciparvi in questa forma, i membri sottoscrivono un impegno alla riservatezza e all'integrità delle discussioni.

⁷Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono consegnate in un verbale firmato dal/la presidente e dal/la segretario/a.

⁸La Direzione partecipa alle sedute su richiesta della presidenza, senza diritto di voto.

Art. 10 Compiti e attributi

¹Il Consiglio direttivo sovrintende alla direzione di EAC ed esercita la vigilanza generale sugli affari dell'amministrazione.

²Il Consiglio direttivo, riservate le competenze decisionali degli organi comunali, esercita particolarmente le seguenti funzioni:

- a) definisce la strategia di gestione e di promozione su proposta dalla Direzione;
- b) emana i regolamenti interni per l'organizzazione di EAC;
- c) negozia, approva e attua i contratti di prestazione con il Comune (e per esso il Municipio);
- d) nomina la Direzione, nel rispetto del preavviso vincolante del Municipio;
- e) nomina il personale previsto dall'organico, definisce i compiti e le mansioni mediante un capitolato d'oneri;
- f) designa le persone che, con firma collettiva, vincolano EAC verso terzi;
- g) approva i conti preventivi, il rapporto di gestione, i conti annuali e il bilancio allestiti dalla Direzione di EAC all'intenzione del Municipio e del Consiglio comunale;
- h) esamina i rapporti dell'Ufficio di revisione e definisce le necessarie misure correttive;

i) definisce il sistema di controllo interno, assicura il monitoraggio dei rischi ed esercita la vigilanza sull'attività operativa propria e delegata.

³Contro le decisioni di carattere amministrativo è data facoltà di ricorso ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC.

Art. 11 Dimissioni

Le dimissioni dei membri del Consiglio direttivo sono presentate all'organo che li ha nominati. Lo stesso organo è incaricato di accettarle e di designare un/a sostituto/a.

Art. 12 La Direzione – Competenze

¹La Direzione si occupa principalmente della gestione operativa e dei compiti ad essa delegati dal Consiglio direttivo di EAC.

²La Direzione gestisce gli affari correnti di EAC e provvede al suo sviluppo. In questa sua attività contribuisce alla formulazione e concretizza le indicazioni strategiche e gli obiettivi definiti dal Consiglio direttivo. Essa rappresenta EAC e istruisce le pratiche di competenza del Consiglio direttivo, formulando il suo preavviso.

³La Direzione esegue le decisioni degli organi superiori.

Art. 13 La Commissione consultiva

¹La Commissione consultiva supporta il Consiglio direttivo nella definizione della strategia di EAC e nella sua attività rappresentando i portatori d'interesse del territorio di sua competenza.

²La Commissione consultiva si compone dei rappresentanti dagli enti, in particolare fondazioni e patriziati, che operano nel perimetro di competenza di EAC, definiti dal Consiglio direttivo. Ogni ente può designare un proprio rappresentante.

³I suoi membri restano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. Il mandato scade 3 mesi dopo il rinnovo dei poteri comunali.

⁴La Commissione ha un ruolo consultivo e viene convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno.

⁵Il Consiglio direttivo può adeguare in ogni tempo la composizione e il numero dei membri commissionali. Tali modifiche avvengono previa valutazione dell'interesse e della coerenza con gli scopi e obiettivi di EAC.

Art. 14 Il personale

¹Il rapporto d'impiego dei dipendenti di EAC è retto dal diritto privato (CO), in quanto non sia espressamente disposto in modo diverso.

Art. 15 L'Ufficio di revisione

La revisione dei conti viene affidata a un Ufficio di revisione esterno indipendente, la cui nomina spetta al Municipio ed è valida per un periodo quadriennale. Il mandato può essere esercitato per un massimo di otto anni.

Art. 16 Scioglimento

¹EAC può essere sciolto con preavviso di un anno dal Consiglio comunale.

²La decisione deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.

³In caso di scioglimento il Comune subentra nelle attività di EAC e nei suoi obblighi contrattuali, riprendendone attivi e passivi.

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Adottato con risoluzione municipale no.4612 del 29.10.2025

Approvato dal Consiglio comunale il

Approvato dal Consiglio di Stato il